



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 893 del 06/05/2008

OGGETTO: Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Cessione a titolo oneroso degli effluenti di allevamento non palabili: procedure specifiche.

Il Vice Presidente e Assessore per le Politiche Agricole e del Turismo Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Come noto, con decreto interministeriale del 7 aprile 2006, sono stati definiti in ambito nazionale i “*Criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.*”

Deve peraltro essere ricordato che contestualmente la Commissione Europea, con nota del 10 aprile 2006, prot. n. 2006/2163 C(2006) 1358, concernente la “Costituzione in mora della Commissione Europea – Infrazione n. 2006/2013”, ha comunicato all’Italia l’obbligo di dare risposta alle dettagliate osservazioni relative alla mancata applicazione, da parte dello Stato membro, degli articoli 3 e 5 della direttiva 91/676/CEE e, nel contempo, ha chiesto che venisse adeguata la disciplina delle Regioni, ai fini del completo recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Nitrati a livello nazionale.

Il mancato rispetto di tali richieste avrebbe comportato il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea, con avvio formale della procedura di infrazione, nonché la sospensione dei pagamenti relativi al primo e secondo pilastro della PAC.

Per la Regione del Veneto, la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è stata stabilita con le deliberazioni della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, nonché 7 agosto 2007, n. 2439.

Con le sopra citate deliberazioni, pertanto, sono state individuate le corrette modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all’interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto, definendo nel contempo le scadenze temporali per l’adeguamento delle strutture di stoccaggio.

Con la deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338, inoltre, è stato individuato nel 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, nel mentre, con deliberazione 20 novembre 2007, n. 3659, è stato precisato che la completa presentazione delle informazioni e della documentazione costituente le Comunicazioni ed i PUA dovrà intervenire entro il 15 maggio 2008.

A completare il quadro delle scadenze a cui sono sottoposti gli agricoltori in conformità alle indicazioni della Direttiva Nitrati, era intervenuta l’approvazione della deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007, n. 339 – “Recepimento del DM 21 dicembre 2006, n. 12541”, in materia di Condizionalità. Con quest’ultimo provvedimento, è stata determinata nel 1° gennaio 2007 la data iniziale di applicazione della Direttiva Nitrati e dei relativi vincoli e impegni a livello regionale, al fine di non compromettere la corresponsione da parte dell’Unione Europea dei pagamenti unici disaccoppiati nonché delle altre forme di pagamento diretto relative all’annualità 2007.

Al fine di fornire le necessarie integrazioni e chiarimenti applicativi riguardo ai contenuti della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, anche sulla scorta delle motivate segnalazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole, si reputa opportuno prevedere la possibilità, da parte delle imprese che effettuano l’allevamento, di alienare a titolo oneroso gli effluenti non palabili ad altre imprese agricole che ne effettuano l’utilizzo agronomico, nei limiti ed alle condizioni definiti con il presente provvedimento.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37;

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 1999 – “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 – “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

VISTO il decreto legislativo n. 217/2006 – “Revisione della normativa in materia di fertilizzanti”;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006 – “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

VISTA la nota della Commissione delle Comunità Europee del 10 aprile 2006, prot. n. SG-Greffe (2006)D/201699 – “Costituzione in mora – Infrazione n. 2006/2013”;

VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 338 – “Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del DM 7 aprile 2006”;

VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 339 – “Recepimento del decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 in materia di condizionalità”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, nonché 7 agosto 2007, n. 2439, concernenti le modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto;

VISTA la DGR 20 novembre 2007, n. 3569;

DELIBERA

1. di precisare che l'alienazione a titolo oneroso dei reflui zootecnici non palabili da parte delle imprese di allevamento ricade nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, ai sensi del DM 7 aprile 2006 e delle successive norme regionali di recepimento, esclusivamente se realizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la cessione dell'effluente zootecnico non palabile avviene a titolo oneroso direttamente tra l'impresa agricola acquirente e l'impresa agricola alienante, escludendo in ogni caso l'intervento di intermediari;

- b) lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici non palabili è eseguito direttamente dall'impresa agricola acquirente sui terreni in propria conduzione o è eseguito dall'impresa agricola alienante, ovvero da parte di imprese in conto terzi, allo scopo incaricate dall'impresa agricola acquirente o dall'impresa agricola alienante;
- c) l'impresa agricola – acquirente o alienante, come specificato alla precedente lettera b) – che effettua lo spandimento è responsabile della corretta distribuzione degli effluenti ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 e dalle norme regionali di recepimento;
- d) la documentazione fiscale relativa alla compravendita dell'effluente non palabile deve riportare esplicitamente la seguenti informazioni:
- la dicitura “vendita per spandimento su terreni agricoli di effluenti non palabili”, o diciture similari, che in ogni caso richiamino espressamente l'impiego agronomico dell'effluente non palabile;
 - l'indicazione del quantitativo di azoto zootecnico contenuto nella massa di effluente venduto;
- e) sia l'impresa acquirente, sia l'impresa alienante, devono essere in possesso di fascicolo aziendale nonché di correlata Partita IVA e CUUA;
- f) deve essere effettuata la preventiva segnalazione – almeno 4 ore prima dell'inizio delle operazioni di spandimento agronomico – all'Amministrazione provinciale competente, mediante fax o SMS inviato dall'azienda acquirente o dall'azienda alienante – come specificato alla precedente lettera b) – informando dell'utilizzo agronomico del refluo non palabile, al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza;
- g) le fotocopie delle fatture concernenti l'alienazione degli effluenti non palabili devono essere trasmesse annualmente alla Provincia competente da parte della ditta alienante, entro il termine del 31 dicembre;
- h) deve essere presentata Comunicazione/PUA alla Provincia da parte dell'impresa acquirente, nei casi di utilizzazione agronomica di quantitativi di azoto superiori a 1.000 e 3.000 kg, rispettivamente nelle zone vulnerabili e non vulnerabili ai nitrati.
Nel caso di acquisto di effluenti non palabili da parte di imprese agricole esonerate dall'obbligo di presentazione della Comunicazione/PUA, i terreni utilizzati per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento devono essere ricompresi nel fascicolo aziendale delle aziende medesime.
Sulla base della documentazione fiscale di cui alla precedente lettera g) e delle informazioni recate dal fascicolo aziendale, le Province sono tenute a comunicare, ai Comuni che ne facciano richiesta, i riferimenti catastali delle superfici oggetto di utilizzazione agronomica ricadenti all'interno del territorio comunale;
- i) qualora la ditta acquirente o la ditta alienante si avvalgano, per il trasporto e/o lo spandimento degli effluenti sui terreni agricoli di un'impresa di servizi in conto terzi, quest'ultima dovrà adottare, compilandone tutte le parti pertinenti, il modello di “Documento di trasporto effluenti zootecnici – acque reflue”, allegato B al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 13 febbraio 2008, n. 33. Copia del suddetto documento dovrà essere conservata da entrambe le parti per almeno 3 anni.
L'impresa di conto terzi che esegue l'intervento di trasporto e/o spandimento degli effluenti deve essere iscritta alla Camera di Commercio per l'esercizio di macchine per servizio in conto terzi – codice 016100;
- l) devono essere rispettati, per i terreni già oggetto di utilizzazione agronomica di acque reflue aziendali, fanghi di depurazione, acque di vegetazione e sanse umide provenienti dai frantoi oleari e degli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006:
- il divieto di spandimento degli effluenti di allevamento sulle medesime superfici; oppure, qualora detto divieto non sia previsto,

- il rispetto dei limiti annui massimi di 170 kg di azoto organico per ettaro di superficie, nelle zone vulnerabili ai nitrati, o di 340 kg di azoto organico per ettaro di superficie, nelle zone non vulnerabili. I suddetti limiti massimi sono intesi come quantitativi medi aziendali;
- 2. di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale;
- 3. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
on. dott. Giancarlo Galan